



Sentenza. n. 174/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37416** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX (XXX) il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefania Cazzato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Putignano, in Bari, alla Piazza Aldo Moro, n. 37

contro:

-l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITE nella pubblica udienza del 14 maggio 2024 l'Avv. Cazzato per la ricorrente e l'avv.

De Leonardis per l'INPS

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

- la sig.ra XXX, dipendente dell'ASL con ruolo sanitario infermieristico, già riconosciuta invalida civile del 74% (*"Ca mammella sx con metastasi linfonodali operato. RCU in terapia ormonale sostitutiva per tiroidectomia totale (2016) per gozzo multinodulare e emorroidi post-chemioterapia"*) con il ricorso all'esame, depositato in data 9 agosto 2023, ha contestato le conclusioni formulate, in sede di revisione, dalla "Commissione Medica per

l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità" (cfr. verbale in data 18 gennaio 2023) con cui è stata riconosciuta "...*NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71...)*";

- la ricorrente, nello specifico, ha chiesto: 1) che sia accertato e dichiarata un'invalidità non inferiore al 74%, ai fini del godimento del beneficio della maggiorazione contributiva di cui alla legge n. 388/2000, art. 80, comma 3; 2) che sia accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000; 3) che l'istituto previdenziale convenuto sia condannato all'aggiornamento della sua posizione assicurativa-contributiva;

Vista la memoria di costituzione dell'INPS, in data 26 aprile 2024, con cui si contrasta l'avanzata domanda in quanto inammissibile ("*...non essendo applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 80 l. n. 388/2000...*", per mancata presentazione di "*...apposita istanza...*") e, in ogni caso, infondata non sussistendo in capo alla ricorrente il richiesto requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento del preteso beneficio;

Considerato che:

- nel corso dell'udienza di discussione, alla luce di quanto rilevato dall'INPS nel contesto della memoria di costituzione, il difensore della ricorrente ha rinunciato alle domande contrassegnate con i nn. 2 e 3 e ha riformulato la domanda di cui al n. 1, chiarendo che trattasi d'istanza volta esclusivamente al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura non inferiore al 74%;

- l'avv. De Leonardis, nel prendere atto di quanto dichiarato nel corso della discussione orale dall'avv. Cazzato, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice del lavoro;

Ritenuto che:

- la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, ex artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione, nonché quelle relative al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione;

- la pretesa attorea, così come riformulata nel corso del giudizio (e stante la rinuncia delle domande nn. 2 e 3), esorbita, all'evidenza, dai confini della competenza giurisdizionale di questa Corte, in quanto involge direttamente ed esclusivamente la materia del riconoscimento dell'invalidità civile, dunque, una prestazione pubblica avente natura assistenziale che rientra, invece, in quella del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 442 c.p.c.;

- deve, quindi, declinarsi la giurisdizione di questo giudice in ordine al *petitum* sostanziale, vale a dire, sulla domanda di mero accertamento dell'invalidità civile nella maggiore percentuale del 74%, appartenendosi la stessa all'AGO;

le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice di giustizia contabile, trattandosi di pronuncia su questione pregiudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara, nei sensi di cui in motivazione, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 14 maggio 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 03.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 03.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott. Anna Rossano)